



TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre n.5556

Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini

Sedi di San Piero Patti, Montalbano Elicona, Librizzi, Basicò

Via Profeta, 27 – San Piero Patti (Me)

Tel. e Fax segreteria 0941/661033

C. F. 94007180832 - Sito web www.icritalevimentalcinisanpieropatti.edu.it

e-mail meic878001@istruzione.it postacertificata meic878001@pec.istruzione.it

I.C. "Rita Levi-Montalcini" S.Piero Patti
Prot. 0015344 del 30/09/2025
VII (Uscita)

Al personale

Al DSGA

Agli Atti

I.C. "Rita Levi-Montalcini" di San Piero Patti

Circolare n. 21

Oggetto: Cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazione operative – Trasmissione decreto ministeriale 25 settembre 2025 n. 182.

Si comunica che giorno 21 ottobre 2025 è il termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di cessazione per il raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetto dal 1° settembre 2026, esprimibile da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola a tempo indeterminato.

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate utilizzando esclusivamente la procedura web POLIS "istanze online", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero.

Si allegano di seguito i documenti relativi all'oggetto, di cui si consiglia attenta lettura:

- Circolare n. 205851 del 25-09-2025;
- Decreto Ministeriale n. 182 del 25-09-2025;
- Tabella riepilogativa requisiti pensionistici 2026.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Grazia Magazzù

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.lgs.39/93)



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado della provincia di Messina
LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione Circolare AOOGPER n. 205851 del 25.09.2025 "Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 182 del 25 settembre 2025. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative."

Si trasmette la nota ministeriale emarginata in oggetto, da intendersi qui integralmente richiamata, unitamente ai relativi allegati.

Le SS.LL. sono invitate a prenderne attentamente visione e darne attuazione, avendo cura di rendere noto il relativo contenuto al proprio personale scolastico, assicurandone l'informazione essenziale al corretto esercizio degli inerenti diritti.

Al riguardo, al fine di garantire la tempestività dell'accertamento del diritto al trattamento pensionistico del personale scolastico che cesserà dal servizio con decorrenza dal 01.09.2026, si ribadiscono gli adempimenti propedeutici di competenza delle Istituzioni scolastiche di titolarità/servizio.

Il D.M. n. 182 del 25 settembre 2025 **fissa il termine finale del 21 ottobre 2025 per la presentazione, da parte del personale interessato, delle domande di cessazione dal servizio**, secondo le modalità descritte dalla Circolare (si precisa che sempre e solo entro la data di cui sopra sarà possibile **revocare** le suddette istanze, ritirandole, tramite **POLIS**). Si chiarisce che la presentazione delle istanze nei termini e nelle modalità descritte nella circolare ministeriale n. 205851 del 25.09.2025 è propedeutica al collocamento a riposo; pertanto, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2025.

Dirigente: Leon Zingales

Riferimenti: U.O.B. 4 – Area IV – Uff. IV – Roberta Crupi – Tel 090698200 – E-mail: roberta.crupi@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

Le domande di cessazione potranno essere **prodotte a decorrere dal 26 settembre 2025**.

Per i nati tra il 1° settembre 1958 ed il 31 agosto 1959 (c.d. pensionandi d'ufficio per raggiunti limiti d'età) non sarà necessaria la presentazione delle istanze di cessazione su POLIS, ferma restando la necessità di produrre domanda di pensione ad INPS per l'effettivo accesso alla prestazione.

Qualora, invece, l'età anagrafica dei 67 anni sia compiuta tra settembre e dicembre 2026 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato (Polis).

Inoltre, merita evidenziarsi che anche le domande di **trattenimento in servizio**, secondo la normativa vigente in materia, dovranno essere presentate entro il medesimo termine del **21 ottobre 2025** al di fuori della piattaforma POLIS: si rimanda integralmente al contenuto della Circolare per la dettagliata cognizione di modi e tempi che il personale dovrà osservare ai fini della corretta formulazione della relativa istanza. Al riguardo - e, nello specifico, per le istanze volte ad ottenere il mantenimento in servizio per il raggiungimento del c.d. minimo contributivo - si ritiene opportuno invitare le scuole a voler procedere ad una attenta ed approfondita analisi in merito all'effettiva anzianità contributiva utile a pensione raggiunta dal personale interessato alla proroga, chiedendo, ove necessario, supporto alla competente sede INPS e, in ogni caso, attenendosi alle indicazioni fornite in materia dalla Circolare del Dipartimento della Funziona Pubblica n. 2/2015.

Ed ancora, si evidenzia che, secondo la Circolare Ministeriale, le **Posizioni Assicurative** relative ai pensionandi 2026 dovranno essere progressivamente sistematiche entro la data ultima del **9 gennaio 2026** utilizzando esclusivamente l'applicativo "Nuova Passweb".

Con riferimento al **personale dirigenziale**, il termine per la presentazione delle domande di cassazione dal servizio è fissato al **28 febbraio 2026**.

Si rileva l'esigenza che le SS.LL. procedano agli adempimenti di cui sopra entro i termini previsti, trattandosi di passaggio essenziale e propedeutico all'accertamento del diritto a pensione da parte dell'Inps.

Questo Ufficio Scolastico, per quanto di propria competenza, continuerà nella definizione delle **istanze di Computo/Riscatto e/o di Ricongiunzione prodotte entro il 31.08.2000 (c.d. ante subentro)**; in proposito, si sottolinea che, ove agli atti dello scrivente A.T. non verrà rinvenuta alcuna

Dirigente: Leon Zingales

Riferimenti: U.O.B. 4 – Area IV – Uff. IV – Roberta Crupi – Tel 090698200 – E-mail: roberta.crupi@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

documentazione inerente a pratiche di riconoscimento ai fini quiescenza dei periodi/servizi pre-ruolo, la scuola di titolarità verrà contattata al fine di cooperare, anche tramite consultazione del diretto interessato, nella ricognizione delle suddette domande e dei relativi allegati.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte della sede competente **Inps** entro il termine ultimo del **21 aprile 2026**, sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione.

Si rammenta che le cessazioni dovranno essere convalidate al Sidi da parte delle Scuole di titolarità solo ed esclusivamente dopo la certificazione del diritto a pensione da parte dell'Inps, precisando in proposito, secondo ormai consolidata prassi, la necessaria presa d'atto della cessazione d'ufficio per i limiti di età (67 anni al 31 agosto 2026), per cui non sia intervenuta proroga in modo conforme alla normativa in materia.

Infine, appare opportuno ribadire - anche in questa sede - che lo scrivente Ambito Territoriale con note del 10.06.2024 n. 11890 e del 24.06.2024 n. 13187, ha oramai proceduto alla totale devoluzione delle pratiche di Trattamento di Fine Servizio (TFS) a codeste Istituzioni che - quali enti datori di lavoro del personale interessato (cfr. Circolare INPS n. 125 del 04.11.2022) – provvederanno alla relativa trattazione nel rispetto dei termini normativamente previsti.

In merito, si precisa che le SS.LL. avranno la possibilità di avvalersi del costante supporto e ausilio del personale in servizio presso questo Ufficio, eventualmente anche tramite incontri individuali programmati.

Nel caso in cui, invece, l'Istituzione scolastica non riesca in alcun modo a definire le pratiche di TFS del personale di propria appartenenza, avrà cura di darne tempestiva e motivata comunicazione a questo A.T., il quale - al fine di garantire comunque il diritto degli utenti a percepire il trattamento previdenziale in questione - eccezionalmente procederà direttamente alla definizione delle suddette pratiche in sostituzione dell'ente datore.

Le pratiche di **TFR** (solo in relazione ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato) si confermano in carico alle scuole che dal 01.01.2023 sono tenute ad utilizzare esclusivamente il canale telematico

Dirigente: Leon Zingales

Riferimenti: U.O.B. 4 – Area IV – Uff. IV – Roberta Crupi – Tel 090698200 – E-mail: roberta.crupi@istruzione.it



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Messina

come previsto dalle Circolari INPS n. 185/2024 e n. 125/2022 e ribadito nel Messaggio INPS n. 1645 del 08.05.2023. Per i contratti a tempo determinato (contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, supplenze brevi e saltuarie, incarichi IRC), invece, la predisposizione e l'invio delle pratiche di TFR verso l'Ente Previdenziale continuerà a non essere in carico alle istituzioni scolastiche, in quanto gestite direttamente ed automaticamente dal MEF.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Si allegano: D.M. n. 182 del 25 settembre 2025; Circolare Ministeriale n. 205851 del 25 settembre 2025; Tabella riepilogativa dei requisiti pensionistici.

Il Dirigente dell'Ufficio

Leon Zingales

Firmato Digitalmente da/Signed by:

LEON ZINGALES

In Data/On Date:

lunedì 29 settembre 2025 09:34:33

Dirigente: Leon Zingales

Riferimenti: U.O.B. 4 – Area IV – Uff. IV – Roberta Crupi – Tel 090698200 – E-mail: roberta.crupi@istruzione.it



Via San Paolo n° 361 – 98122 Messina - Tel. 090/698111

E-mail: usp.me@istruzione.it - PEC: uspme@postacert.istruzione.it - www.me.usr.sicilia.it



Ministero dell'istruzione e del merito

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede che con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;

VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che con effetto dal 1° gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 del medesimo articolo, che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile; il comma 3, che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguitamento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;

VISTO l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa



Ministero dell'istruzione e del merito

autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* e, in particolare, l'articolo 1, commi da 147 a 153;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* e, in particolare, l'articolo 1, commi da 87 a 94;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* e, in particolare, l'articolo 1, commi da 283 a 292;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”* e, in particolare, l'articolo 1, commi 136, 138 e 139;

VISTA la legge 30 dicembre 2024 n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”* e, in particolare, l'articolo 1, commi da 161 a 186;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica per il quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12, che fissa al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2, del Dipartimento della Funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011;

VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2, del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante soppressione del trattamento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;



Ministero dell'istruzione e del merito

VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11 gennaio 2017, che ha stabilito l'adozione a regime a far data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens – Lista Pos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;

VISTA la Circolare INPS n. 126 del 28 dicembre 2018, recante *“Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali,

DECRETA

Articolo 1

(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)

1. È fissato al 21 ottobre 2025, ovvero al 28 febbraio 2026 limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2026.
2. Entro i termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono presentare la relativa domanda di revoca.
3. Entro il termine del 21 ottobre 2025 sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

Articolo 2

(Accertamento dei requisiti pensionistici)

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell'istruzione e del merito/INPS.



Ministero dell'istruzione e del merito

2. I termini dell'accertamento di cui al comma 1 terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
3. Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono all'esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto, computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2026. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e Ministero dell'istruzione e del merito.
4. Le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3 sono determinate da apposita circolare operativa condivisa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e l'INPS.

Articolo 3

(Adempimenti finali)

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

Articolo 4

(Disposizioni di spesa)

1. Dagli adempimenti previsti dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il presente decreto sarà inviato, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011

| Requisiti anagrafici | Requisiti contributivi | |
|--|--|--|
| D’ufficio 67 anni al 31 agosto 2026 | Anzianità contributiva minima di 20 anni | |
| A domanda 67 anni al 31 dicembre 2026 | | |

Pensione di vecchiaia – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*
(esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose e per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

| Requisiti anagrafici | Requisiti contributivi | |
|--|---|--|
| A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2026 | Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2026 | |

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Pensione anticipata - articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

| Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2026 | Requisiti contributivi donne | Requisiti contributivi uomini |
|---|--|---|
| | Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi | Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi |

Opzione donna - articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

| | Requisiti contributivi | Requisiti anagrafici |
|------------------------------|--|--------------------------------------|
| Maturati al 31 dicembre 2021 | Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021 | 58 anni maturati al 31 dicembre 2021 |

Opzione donna - articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

| | Requisiti contributivi | Requisiti anagrafici |
|--|--|--|
| Requisiti maturati al 31 dicembre 2022 | Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022 | 60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) |
| Condizioni | <p>a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti</p> <p>b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;</p> | |

Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

| | Requisiti contributivi | Requisiti anagrafici |
|--|--|--|
| Requisiti maturati al 31 dicembre 2023 | Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2023 | 61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) |
| Condizioni | <p>a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti</p> <p>b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;</p> | |

Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2024, n. 207

| | Requisiti contributivi | Requisiti anagrafici |
|--|--|--|
| Requisiti maturati al 31 dicembre 2024 | Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2024 | 61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) |
| Condizioni | <p>a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti</p> <p>b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;</p> | |

Quote 100 e 102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

| | Requisiti contributivi | Requisiti anagrafici |
|--|--|-----------------------------|
| Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 | Anzianità contributiva minima di 38 anni | 62 anni |
| Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 | Anzianità contributiva minima di 38 anni | 64 anni |

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

| | Requisiti contributivi | Requisiti anagrafici |
|--|--|-----------------------------|
| Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 | Anzianità contributiva minima di 41 anni | 62 anni |

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

| | Requisiti contributivi | Requisiti anagrafici |
|---|--|-----------------------------|
| Requisiti maturati nell'anno 2024 | Anzianità contributiva minima di 41 anni | 62 anni |
| Calcolo della pensione con le regole dell'opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997 | | |

Pensione anticipata flessibile – articolo 14.1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 174, L. 30 dicembre 2024, n. 207

| | Requisiti contributivi | Requisiti anagrafici |
|---|--|-----------------------------|
| Requisiti maturati nell'anno 2025 | Anzianità contributiva minima di 41 anni | 62 anni |
| Calcolo della pensione con le regole dell'opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997 | | |

Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 – sistema di calcolo contributivo – i requisiti per il diritto a pensione sono disciplinati dall'art. 24, commi 6, 7, 7 bis e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011, come modificato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 e dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207.